

Ordine del Giorno: 213

Protocollo Generale: 65431/94

Data Seduta: 11/07/1994

Data inizio vigore: 11/07/1994

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

Odg n.68 N.PG. 18462/96 Data seduta 26/02/1996 Testo totalmente consolidato

Odg n.210 N.PG. 123532/2003 Data seduta 24/07/2003 Testo totalmente consolidato

Odg/prg n.42 N.PG. 17070/2004 Data seduta 22/03/04 Testo totalmente consolidato

Odg n.234 Pg.n. 271364/2008 Data seduta 24/12/2008 Data inizio vigore 01/01/2009
Testo totalmente consolidato

Odg n.236 Pg n. 271369/2008 Data seduta 24/12/2008 Data inizio vigore 01/01/2009
Testo totalmente consolidato

Odg. 33/2010 Pg n. 315068/2009 Data Seduta 29/01/2010 Data inizio vigore 01/01/10
Testo totalmente consolidato

Prog. 86/2011 Pg. n. 297397/2010 Data seduta 29/03/2011 Data inizio vigore
01/01/2011 Testo totalmente consolidato

Odg n.143 Pg.n. 229806/2011 Data seduta 14/12/2011 Data inizio vigore 01/01/2012
Testo totalmente consolidato

OdG n. 177 PG n. 42971/2012 Data seduta 28/05/2012 Data inizio vigore 01/01/2012
Testo totalmente consolidato

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art.1 istituzione della tassa
- Art.2 contenuto del regolamento
- Art.3 servizio di nettezza urbana
- Art.4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art.5 Esclusioni dalla tassa
- Art.6 Ulteriori ipotesi di intassabilità
- Art.6bis Agevolazione ex art.1 comma 86 Legge 549/95

CAPO II – COMMISURAZIONE DELLA TASSA

- Art.7 Commisurazione della tassa
- Art.8 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art.8bis Commisurazione della tassa per le scuole paritarie
- Art.9-13 (abrogati)

CAPO III – UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

- Art.13bis utenze domestiche e non domestiche
Art.13ter criteri di determinazione delle tariffe unitarie della tassa rifiuti
Art.13quater quantificazione della tariffa per le utenze non domestiche
Art.13 quinquies quantificazione della tariffa per le utenze non domestiche
Art.14 (abrogato)
Art.14bis classi di contribuenza relative alle utenze non domestiche e relativi coefficienti di produttività

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

- Art.15 esenzioni
Art.16 interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
Art.17 tariffe per particolari condizioni di uso
Art.17bis riduzione tariffaria per reddito familiare
Art.18 riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

CAPO V - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- Art.19 tassa giornaliera di smaltimento

CAPO VI - PROCEDURE E SANZIONI

- Art.20 denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione
Art.21 mezzi di controllo
Art.22 sanzioni
Art.23 modalità di riscossione, modalità e termini di versamento, accertamento della tassa
Art.24 entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1

(Istituzione della tassa)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

2. Ai fini della determinazione del costo d'esercizio, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di N.U. gestiti in regime di privativa comunale un importo nella misura del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3, numero 3), del D.P.R. 915/1982.

Art. 2

(Contenuto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 3

(Servizio di Nettezza Urbana)

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 19/9/1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 4

(Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa)

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

3. Per gli alloggi locati con contratti di natura transitoria o di durata infra-annuale o comunque in modo saltuario o occasionale la tassa è dovuta dal proprietario in solido con il locatario. In caso di sublocazione la tassa è dovuta dal locatario che ha sublocato.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 5

(Esclusioni dalla tassa)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;

c) ABROGATO;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) terrazze scoperte e simili;

f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;

h) edifici o loro parti adibite al culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

1) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;

2) i locali e le aree per i quali l'esclusione si prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Non sono assoggettate a tassazione le aree scoperte adibite a verde di cui al comma 1 dell'art. 66 del D.Lgs. 507/93 come sostituito dalla lettera f), punto 1 dell'art. 3 - comma 68 - della Legge 28/12/1995 n. 549.

Art. 6

(Ulteriori ipotesi di intassabilità)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

3.

Attività detassabili	Percentuali di detassabilità
TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	max 30%
ROSTICCERIE	50%
PASTICCERIE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

Art.6-bis

(Agevolazione ex art.1 comma 86 Legge 549/95)

1. Esercitando l'apposita facoltà riconosciuta al Comune dall'art.1 comma 86 della Legge 28/12/1995 n.549, a decorrere dal 01/01/2009 è introdotta la riduzione al 50% della tassa a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi .

2. I requisiti (tassativi) per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti, con la precisazione che ha titolo per chiedere ed ottenere l'esenzione solo chi contestualmente li possiede tutti:

a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina : ciò premesso sono pertanto assimilabili alle attività commerciali/artigianali solo le attività con sede operativa ubicata in locali al piano terreno con vetrina;

b) avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica (a titolo esemplificativo, il cantiere per la realizzazione della linea del CIVIS o quello per la realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità) . A tal fine, si considera "preclusa al traffico" una strada per la quale a causa dei cantieri sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia .

c) subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a 6 mesi. E' la legge stessa che indica i 6 mesi quali soglia massima di sopportazione del disagio subito dalle attività commerciali ed artigianali a causa delle interruzioni o limitazioni al traffico veicolare e pedonale, qualificando come "fiscalmente agevolabile" la situazione di disagio in presenza di lavori che si protraggano oltre tale termine. Poiché le agevolazioni in oggetto troveranno applicazione dal 01/01/2009, ai fini della verifica del possesso di questo specifico requisito (e quindi ai fini del computo dei giorni per il raggiungimento della soglia dei 6 mesi) si farà riferimento esclusivamente ai giorni di apertura del cantiere nel corso dell'anno 2009, ossia rileverà solo il periodo di apertura del cantiere successivo all'01/01/2009;

3. L'applicazione dell'agevolazione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da indirizzare al Direttore del Settore Entrate del Comune di Bologna, in Piazza Liber Paradisus n.10, torre A piano 1 c.a.p.40129. In tale istanza il richiedente dovrà:

a) indicare sia i propri dati personali sia i dati completi della sua attività;

b) indicare l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica ;

c) dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tributarie;

d) specificare di quali esenzioni (tra quelle deliberate) vorrebbe beneficiare.

4. Le suddette richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione verrà riconosciuta- in forma di rimborso, sgravio o altro a seconda delle specificità del caso concreto agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al 120° giorno successivo alla data di chiusura del cantiere con ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare, nel rispetto comunque delle eventuali particolari decorrenze stabilite dalle norme che disciplinano il tributo. Il periodo interessato dal riconoscimento di questa agevolazione corrisponderà pertanto al tempo di apertura del cantiere (ove naturalmente questo sia superiore a 6 mesi, come previsto dalla legge) addizionato di ulteriori 120 giorni (ossia 4 mesi) , per un totale minimo di 10 mesi.

5. L'applicazione della suddetta agevolazione deve essere richiesta da chi se ne ritenga potenziale beneficiario (essendo in possesso di tutti i necessari requisiti) entro 5 anni dal momento in cui nasce il diritto all'agevolazione. Ciò significa che per il titolare dell'attività commerciale o artigianale (o di un'attività ad essa assimilabile, secondo quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma 2) che risponda ai requisiti sopra elencati il diritto all'agevolazione nasce ed è esercitabile dal 181 giorno successivo all'apertura del cantiere.

CAPO II – COMMISURAZIONE DELLA TASSA

Art. 7

(Commisurazione della tassa)

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993 è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 8

(Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio)

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

2. La tassa è, comunque, applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.

b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.

c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1000mt.

4. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Settore Entrate Tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, la tariffa è determinata con le modalità previste dal comma 3 del presente articolo, per quanto concerne la capacità minima che gli stessi debbono assicurare o la frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

6. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art.8bis

(commisurazione della tassa per le scuole paritarie)

1. A decorrere dal 01/01/2012, la tassa rifiuti relativa alle scuole paritarie dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado è liquidabile secondo le medesime modalità stabilite per le scuole statali dall'art.33bis del D.L.248/07, convertito con legge 31/08, ossia in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica con l'applicazione di una tariffa forfettaria.

2. Al fine di potersi veder liquidata la tassa secondo le modalità di cui al comma 1 le scuole devono dichiarare al Comune i dati aggiornati relativi al numero massimo di alunni potenzialmente iscrivibili (capienza).

3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2 la tassa continua ad essere liquidata secondo l'ordinaria modalità (tariffa/mq), con esclusione di rimborsi o discarichi relativi ad annualità antecedenti l'annualità per cui venga successivamente dichiarato il dato relativo alla capienza.

4. Per l'anno 2012 la tariffa forfettaria di cui al comma 1 è di euro 6 ad alunno; detta tariffa potrà essere modificata dalla Giunta nel provvedimento di fissazione delle annuali tariffe TARSU.

Articoli dal n.9 al n.13: abrogati

CAPO III- UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Art.13 bis

(utenze domestiche e non domestiche)

1. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

Art. 13 ter

(criteri di determinazione delle tariffe unitarie della tassa rifiuti)

1. L'insieme dei costi complessivi da coprire con la tassa viene ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica con riferimento alla quantità e qualità di rifiuti attribuibili ad ognuna di esse. Tale riparto viene effettuato in sede di adozione della deliberazione che stabilisce le tariffe annuali.

Art.13 quater

(quantificazione della tariffa per le utenze non domestiche)

1. Per la categoria utenze domestiche la tariffa, espressa in Euro/mq./anno, viene determinata dividendo il costo di gestione del servizio ad essa attribuibile per la superficie totale della categoria stessa.

2.La tassa dovuta da ogni contribuente per i locali occupati o detenuti sarà quindi data dal prodotto della superficie dei locali per la tariffa unitaria.

Art.13 quinquies

(quantificazione della tariffa per le utenze non domestiche)

1. La tariffa per ciascuna delle classi di attività individuate nell'ambito della categoria delle utenze non domestiche è determinata dal prodotto del costo medio generale per unità di superficie per il coefficiente di produttività proprio della classe.

2. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili .

Per coefficiente di produttività specifica si intende infatti la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

3. Detto coefficiente rappresenta il parametro di rapporto di produzione dei rifiuti tra le varie classi di utenza individuate.

4. La tassa dovuta da ogni contribuente si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie tassabile.

Art. 14: abrogato

Art.14 bis

(classi di contribuenza relative alle utenze non domestiche e relativi coefficienti di produttività)

1. I coefficienti di produttività previsti dal 2° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93 sono determinati con riferimento ai valori di produttività media rilevati dalle tabelle allegate al Regolamento recante il metodo normalizzato (D.P.R. 158/99), tenuto conto della specificità che presenta la realtà di Bologna.

2. Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in classi di contribuenza tassabili con la medesima tariffa.

3. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali ed aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, sulla base degli indicati coefficienti di produttività, come segue:

Classi di attività	Coefficiente di produttività
1 - Associazioni, Circoli e Istituzioni: Culturali - Politiche - Sindacali - Sportive - Religiose, Ass. Tecn.-Economiche, Enti di Assistenza, Enti Pubblici non economici, Istituti Religiosi, Scuole, Biblioteche, Musei	0,50
2 - Cinematografi e teatri	0,53
3 - Stazioni, Autorimesse, Autoservizi, Autotrasporti, Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali o commerciali e senza alcuna vendita diretta	0,77
4 - Distributori carburante, Aree di parcheggio, Aree di posteggio, Campeggi, Impianti sportivi e termali	0,65
5 - Esposizioni, Autosaloni	0,59

6 - Alberghi (senza ristorante), Pensioni, Locande, Affittacamere, Convitti, Collegi, Caserme, Carceri ed ogni altro tipo di convivenza.	1,07
7 - Case di cura e riposo	1,47
8 - Ospedali	1,48
9 - Uffici commerciali, Studi professionali, Agenzie finanziarie, Agenzie di viaggi, Assicurazioni, Agenzie ippiche, Ricevitorie totip, Ambulatori, Poliambulatori, Laboratori analisi cliniche, Studi medici, Studi veterinari	1,25
10 - Banche ed Istituti di credito	1,06
11 - Esercizi commerciali di generi non alimentari	1,24
12 - Banchi di mercato di generi non alimentari (beni durevoli)	1,49
13 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista	1,09
14 - Officine, Carrozzerie, Laboratori, Botteghe artigianali	0,84
15 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,83
16 - Ristoranti (anche inseriti in strutture alberghiere), Trattorie, Pizzerie, Tavole calde, Osterie, Pub, Mense, Birrerie, Amburgherie	2,67
17 - Bar, Gelaterie, Pasticcerie	2,61
18 - Rosticcerie, Supermercati alimentari, Esercizi commerciali di generi alimentari (con esclusione di quelli previsti alla classe 19), pizzerie da asporto	2,02
19 - Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	2,96
20 - Ipermercati di generi misti	2,01
21 - Banchi di mercato generi alimentari	2,51
22 - Discoteche, Sale da ballo, Sale giochi	1,55

4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

5. La natura del prelievo TARSU richiede di valorizzare, ai fini della corretta individuazione della tariffa applicabile, la concreta attività esercitata in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. La tassa viene pertanto liquidata con la tariffa corrispondente al tipo di attività effettivamente svolta nel locale o sull'area (o, in mancanza, con tariffa di attività simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti) senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante o comunque qualsiasi altro elemento non incidente sulla tipologia e sulla quantità di rifiuto potenzialmente producibile nello svolgimento di detta attività.

CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

Art. 15
(Esenzioni)
abrogato.

Art. 16
(Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico)

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio_assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali o di quartiere che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale; limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati.

Art. 17
(Tariffe per particolari condizioni di uso)

1. Abrogato.

2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoelencata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante lì residente: 30%
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10%
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
- d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3) dell'art. 66 del D.Lgs. 507/1993 risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale: 30%

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse alle condizioni e con la decorrenza prevista dall'art. 66 del D.Lgs. 507/1993.

Art.17 bis

(riduzione tariffaria per reddito familiare destinata all'abitazione di residenza)

1. A decorrere dal 01/01/2010 è introdotta una riduzione tariffaria collegata alla situazione reddituale della famiglia o dell'unico occupante residente e destinata all'abitazione di residenza. Grazie a questa riduzione gli aventi diritto continuano a pagare la tassa, limitatamente alla propria abitazione di residenza, sulla base della tariffa TARSU 2009, ossia al netto dell'aumento dell'1,8% disposto con decorrenza 01/01/2010 per tutte le tariffe TARSU.

2. Presupposti necessari per beneficiare della riduzione in oggetto:

a) Requisito reddituale:

⇒ per le famiglie: il nucleo familiare del contribuente TARSU, così come rilevato anagraficamente alla data del 31/12/2007, deve risultare aver percepito, per l'anno 2007, un reddito pro-capite pari o inferiore a 14.000 euro/anno. A tal fine si farà riferimento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, come previsto anche per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF dall'art.1 comma 4 del D.Lgs.360/1998.

⇒ per l'unico occupante residente: il contribuente TARSU unico occupante residente, così come rilevato anagraficamente alla data del 31/12/2007, deve risultare aver percepito, per l'anno 2007, un reddito pro-capite pari o inferiore a 16.000 euro/anno. A tal fine si farà riferimento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, come previsto anche per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF dall'art.1 comma 4 del D.Lgs.360/1998.

b) l'abitazione agevolata è quella in cui il contribuente TARSU risulta risiedere anagraficamente (insieme alla propria famiglia o quale unico occupante residente) alla data del 30/12/2009. Nel caso in cui il contribuente disponga di più appartamenti a Bologna, la riduzione tariffaria in oggetto spetta unicamente per l'appartamento di residenza anagrafica.

c) il contribuente TARSU deve risultare iscritto o in fase di iscrizione a ruolo alla data del 30/12/2009. Le denunce presentate successivamente al 30/12/2009 non potranno avere effetti ai fini del riconoscimento del diritto alla riduzione in oggetto.

3. La riduzione sarà applicata esclusivamente d'ufficio a chi risulti possedere tutti i requisiti di cui al comma 2. La verifica della sussistenza dei suddetti requisiti verrà effettuata dal competente ufficio comunale unicamente sulla base delle risultanze anagrafiche e reddituali specificatamente indicate, senza eccezione alcuna.

4. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo si applica esclusivamente con riferimento all'annualità 2010.

Art.18

(riduzioni della tassa per attività produttive, commerciali e di servizi)

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate nel comma 2 dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993 viene riconosciuto uno sconto pari a 20 centesimi di euro/kg di rifiuto assimilato (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) prodotto dall'attività ed avviato al riciclo-recupero a condizione che:

a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero;

- b) risulti dimostrato l'avvio al riciclo-recupero di almeno 1.000kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi).
 - c) il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.
2. Lo sconto di cui al comma 1 non potrà in ogni caso essere superiore al 20% della tassa annualmente dovuta.
 3. La documentazione di cui al comma 1 lett.a) e b) deve essere prodotta inderogabilmente entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce.
 4. La riduzione, ove risultino comprovate tutte le tre condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuta ed applicata mediante il corrispondente sgravio della tassa nel primo ruolo formato dopo la scadenza del termine – di cui al precedente comma 3- per l'acquisizione e la validazione della documentazione necessaria.

CAPO V - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art. 19

(Tassa giornaliera di smaltimento)

1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/93, come sostituito dalla lettera g) dell'art. 3 - comma 68 della Legge 28/12/1995 n. 549, la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Per temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al versamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune; qualora la gestione della tassa giornaliera sia stata affidata in concessione, è possibile eseguire il pagamento della tassa anche con versamento diretto (per contanti, bancomat o carta di credito) al Concessionario, che rilascerà ricevuta di versamento utilizzando l'apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune ai sensi del D.M. Finanze 26/04/1994.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento deve essere corrisposta mediante singolo apposito versamento. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione. interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora.

b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

8. Il Servizio di accertamento e riscossione della tassa giornaliera di smaltimento può essere affidato in concessione a terzi qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

9. Esercitando l'apposita facoltà riconosciuta al Comune dall'art.1 comma 86 della Legge 28/12/1995 n.549, a decorrere dal 01/01/2009 è introdotta l'esenzione dal pagamento della tassa giornaliera a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi . Per requisiti, modalità ed ogni altro aspetto relativo al riconoscimento di questa agevolazione si rinvia a quanto disposto dall'art.6-bis di questo Regolamento.

CAPO VI - PROCEDURE E SANZIONI

ART. 20

(Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione)

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

2. Ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare sulla denuncia deve essere dichiarata nei tempi e modi previsti per la denuncia di occupazione e detenzione, di cui al comma 1, e quindi entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi della variazione, con effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo quello in cui la situazione è venuta a mutare (ossia a decorrere dalla data indicata in denuncia quale decorrenza della disponibilità della nuova superficie). Ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti invece un minor ammontare della tassa deve essere dichiarata al momento stesso del verificarsi della variazione e l'abbuono del tributo decorre, analogamente all'ipotesi della denuncia di cessazione, dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione (in diminuzione) è stata presentata.

3. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia nei tempi e con gli effetti disciplinati dall'art.64 comma 3 (cessazione) e comma 4 (cessazione tardiva).

4. A decorrere dal 01/04/2011, in deroga al comma precedente ed alle richiamate disposizioni di legge il Comune provvede al discarico (o al rimborso, ove la relativa tassa risulti già versata) a favore del contribuente anche degli eventuali bimestri di tassa relativa al periodo intercorrente tra la data di effettiva perdita della disponibilità del locale/ area e la data di presentazione della correlata denuncia di

cessazione, a condizione che il contribuente provi in modo incontrovertibile di averne effettivamente perso la disponibilità ed in che data.

Si considera prova incontrovertibile:

- se la tassa è stata assolta da altro soggetto subentrante a seguito di denuncia;
 - la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza enel intestata allo stesso contribuente;
 - la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
 - la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.
- Nei casi di cui al presente comma gli effetti della denuncia di cessazione decorreranno pertanto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data risultante dalla prova offerta dal contribuente.

ART. 21

(Mezzi di controllo)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. stesso.

ART. 22

(Sanzioni)

1. Riguardo alla misura ed alle modalità di applicazione delle sanzioni si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e regolamento.

2. I contribuenti che non eseguano in tutto o in parte il pagamento sollecitato ai sensi dell'art. 23 comma 5 di questo regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 che in base al disposto dell'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97 verrà irrogata contestualmente all'ingiunzione del pagamento della tassa non versata.

3. Come prescritto dall'art. 17 comma 3 d.Lgs. 472/97, in nessun caso alla sanzione di cui al comma 2 può applicarsi la definizione agevolata prevista dall'art. 16 comma 3 e dall'art. 17 comma 2 del medesimo D.Lgs. 472/97.

ART.23

(modalità di riscossione, modalità e termini di versamento, accertamento della tassa)

1. Con decorrenza 01/01/2012 la riscossione spontanea della tassa - e correlate addizionali nonché della tassa provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92- è effettuata direttamente dal Comune su apposito conto corrente postale ad esso intestato, come previsto dall'art. 7 comma 2 gg-quater del D.L. 70/2011.

2. Il Comune, ai fini della riscossione spontanea della tassa:

d) elabora liste di carico dei contribuenti – sulla base del contenuto delle loro denunce TARSU e degli accertamenti notificati- aggiornata almeno al 20/01 dell'anno in corso, con cui liquida ordinariamente la tassa salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni TARSU a seguito di presentazione di denunce di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;

e) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, fa pervenire ai contribuenti entro il 31 maggio di ogni anno (data di scadenza della prima rata) appositi prospetti riassuntivi della tassa

liquidata nella lista di carico di cui alle precedenti lett. a) e b) con allegati bollettini postali per il versamento del tributo in due rate (con scadenze di cui al successivo comma 3).

3. La tassa deve essere versata dai contribuenti in due rate alle seguenti scadenze: 31 maggio (1° rata) e 30 novembre (2° rata). E' consentito il pagamento in un unico versamento con scadenza al 31 maggio. I contribuenti a tal fine sono tenuti a:

2. utilizzare esclusivamente i bollettini postali precompilati spediti dal Comune o gli altri canali di pagamento messi a disposizione dal Comune a tal fine;

3. versare la tassa in misura corrispondente all'importo liquidato dal Comune nella lista di carico di cui al comma 2 o nell'apposita riliquidazione della singola posizione del contribuente effettuata dopo l'elaborazione della lista di carico per prendere atto dell'avvenuta successiva presentazione di denuncia di variazione o cessazione TARSU.

4. Il pagamento della tassa non versata alle scadenze di cui al precedente comma 3 è sollecitato dal Comune mediante apposito atto d'accertamento per parziale od omesso versamento alla scadenza notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle spese di emissione e notifica dell'atto. In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del sollecito, con l'avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione forzata dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali e contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 22 comma 2 di questo regolamento.

5. La tassa è accertata in base alle vigenti disposizioni di legge di cui al D.Lgs. 507/93 e D.Lgs. 296/06 art. 1 commi 161 e successivi. La tassa oggetto di accertamento deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto, utilizzando il bollettino postale ad esso appositamente allegato o mediante bonifico bancario sul conto corrente postale indicato nel bollettino. Gli atti di accertamento TARSU consentono l'ordinaria liquidazione del tributo per le annualità successive a quelle oggetto di accertamento.

6. Il Comune dal 01/01/2012 effettua la riscossione coattiva della TARSU con le modalità indicate nell'apposita delibera consiliare PG 231154/2011 in cui viene disciplinata la riscossione coattiva di ogni entrata (tributaria e patrimoniale) del Comune.

7. La riscossione spontanea della tassa è effettuata senza possibilità di compensazione né di rateazione.

ART. 24

(Entrata in vigore)

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili con decorrenza secondo quanto previsto dall'art. 79 comma 3) del D.Lgs. 507/1993.